

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE TASSA RIFIUTI - (PERSONE FISICHE)

Spazio riservato al protocollo

**Al Comune di Chieve
Ufficio Tributi**

Il/la sottoscritto/a _____ codice fiscale _____

nat_ a _____ il _____ residente a _____

via _____ n. _____ telefono _____

indirizzo di posta elettronica _____

in caso di eredi / curatori

rappresentante di _____

codice fiscale _____ *residente a* _____

via _____ *n.* _____ *telefono* _____

destinatario dell'Atto/degli Atti (indicare: avviso, sollecito o accertamento) _____

n. _____ del _____ anno di riferimento TARI _____

notificato/i il _____ (da indicare solo in caso di sollecito o accertamento),

CHIEDE

la rateizzazione del pagamento della TASSA RIFIUTI per l'importo dovuto di € _____ in

NUMERO RATE _____,

ALLEGA

A dimostrazione della temporanea situazione di obbiettiva difficoltà in cui versa, la seguente documentazione:

- ultima dichiarazione dei redditi presentata,
- ultima dichiarazione I.V.A. presentata (se possessore di partita I.V.A.),
- documentazione certificante avvenimenti particolari e non prevedibili (cessazione rapporto di lavoro, sostenimento di cure costose, ecc.),
- altra documentazione ritenuta utile:

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai dell'Art.13 - Reg. UE 2016/679 - General Data Protection Regulation – GDPR (Maggiori info in materia di privacy: <https://www.comune.chieve.cr.it/amministrazione-trasparente>)

Data _____

Firma _____

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' VALIDO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

(Approvato con deliberazione C.C. n.06 del 15.03.1999. Modificato con deliberazione C.C. n. 02 del 20.01.2014 e con deliberazione C.C. n. 20 del 25.06.2020)

OMISSIS

TITOLO III°

GESTIONE DELLE ENTRATE

OMISSIS

ART. 12 bis - DILAZIONI DI PAGAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco.
3. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi legali, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.
4. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente:
 - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - oltre 6.000,01 trentasei rate mensili.
5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive, nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato: l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in una unica soluzione.
6. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
7. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad euro 6.000,00, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
8. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
9. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.
10. La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.

OMISSIS